

# Rassegna Stampa

di Venerdì 9 luglio 2021



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Infrastrutture e costruzioni</b>				
37	Italia Oggi	09/07/2021	<i>L'ITALIA DELLE 410 INCOMPIUTE (A.Mascolini)</i>	3
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	09/07/2021	<i>SUPERBONUS 110% SUL MERCATO SPUNTANO LE POLIZZE A GARANZIA DEL COMMITTENTE (G.Latour)</i>	4
28	Il Sole 24 Ore	09/07/2021	<i>PROROGHE DEL 110, IN ATTESA DEL SI' UE LE MISURE DELLA LEGGE DI BILANCIO (L.De Stefani)</i>	6
1	Italia Oggi	09/07/2021	<i>OK AL BONUS PER LA PALAZZINA CON UNICO PROPRIETARIO (F.Poggiani)</i>	9
28	Italia Oggi	09/07/2021	<i>OK AL CAPPOTTO TERMICO SULLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO</i>	10
37	Italia Oggi	09/07/2021	<i>APPALTI, SUI REQUISITI VALUTAZIONE RAGIONEVOLE</i>	11
<b>Rubrica Sicurezza</b>				
25	Italia Oggi	09/07/2021	<i>CYBERSICUREZZA, LA UE ORA GUARDA AL SETTORE MARITTIMO (A.Giordano)</i>	12
<b>Rubrica Innovazione e Ricerca</b>				
1	Il Sole 24 Ore	09/07/2021	<i>L'ERA DIGITALE E LA SOVRANITA' TECNOLOGICA (A.Profumo)</i>	13
<b>Rubrica Energia</b>				
16	Il Sole 24 Ore	09/07/2021	<i>MAXI PROGRAMMA DELL'INDUSTRIA PER TAGLIARE LE EMISSIONI (C.Fotina)</i>	16
<b>Rubrica Professionisti</b>				
27	Il Sole 24 Ore	09/07/2021	<i>L'EQUO COMPENSO PRONTO AL VOTO DELL'AULA DELLA CAMERA (G.Negri)</i>	18
32	Italia Oggi	09/07/2021	<i>PIU' TUTELE PER I PROFESSIONISTI (S.D'alessio)</i>	19

*La rilevazione del ministero infrastrutture. La più costosa è la Vela di Santiago Calatrava*

# L'Italia delle 410 incompiute

**Nel 2020 otto opere non realizzate in meno rispetto al 2019**

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

**S**ono 410 le opere incompiute in Italia, otto in meno del 2019; l'opera incompiuta di maggiore dimensioni rimane sempre la «Vela» di Calatrava a Roma, di cui fu realizzato il 16,25% del totale dei lavori programmati, ma c'è anche la linea ferroviaria Ferrandina-Venusio da 365 milioni realizzata per il 12% e non più ritenuta fruibile o soggetta ad un uso «ridimensionato».

Sono questi i dati che si possono trarre dalla lettura del quadro riepilogativo della rilevazione effettuata dal ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile che contiene il saldo delle opere incompiute nazionali e regionali, messo on line il 2 luglio scorso.

Si tratta dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute di interesse nazionale e di interesse regionale e degli enti locali.

Per «opera pubblica incompiuta» il ministero intende ogni opera pubblica che risulta non completata per una o più delle seguenti cause:

- a) mancanza di fondi;
- b) cause tecniche;
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (il non più vigente Codice de Lise), o di recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia;

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'aggiornamento dell'anagrafe delle opere incompiute, di competenza, rispettivamente, del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e delle regioni e delle province autonome, è realizzato ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 2013, n. 42 disciplinante il «Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'art. 44-bis

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

I dati evidenziano che, rispetto al 2019 c'è stata una lieve contrazione del numero delle opere incompiute, ridotte da 418 a 410 (-8 opere, pari a -1,9%), confermando una ripresa al completamento delle opere, già registrata negli anni precedenti.

L'elenco, compilato dalle regioni, dalle province autonome e dal ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, con la collaborazione di «Itaca» (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) si riferisce alle opere incompiute al 31 dicembre 2020.

I dati, inseriti dalle amministrazioni titolari dei procedimenti tramite i sistemi informativi regionali o tramite il «Simoni» (Sistema informativo di monitoraggio delle opere incompiute), sono pubblicati sul sito tematico [\[ziocontrattipubblici.it\]\(http://ziocontrattipubblici.it\)](http://www.servi-</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

La palma d'oro delle incompiute spetta come detto alla c.d. «Vela» disegnata dall'architetto spagnolo Santiago Calatrava, la città dello sport dei mondiali di nuoto da oltre 607 milioni di euro (curioso notare che le tabelle del Mims sembrano invece esprimere i dati in dollari!) di cui è stato realizzato il 16,25% del totale dei lavori e per la quale occorrerebbero oggi 406 milioni per terminarla. Nelle note della tabella ministeriale si fa presente che l'opera potrebbe essere fruibile ma per un «uso ridimensionato».

Altra incompiuta di rilievo la linea ferroviaria Ferrandina - Matera-L.M. Venusio da 365 milioni di cui è stato realizzato il 12,48% ma che viene ritenuta non riutilizzabile. Altra celebre incompiuta la diga sul fiume Milito (s.s.109) da 259 milioni di euro realizzata per il 13% ma ritenuta fruibile e soggetta ad un uso ridimensionato.

© Riproduzione riservata

## Speciale appalti

**Tutti i venerdì una pagina nell'inserto Enti Locali e una sezione dedicata su [www.italiaoggi.it/specialeappalti](http://www.italiaoggi.it/specialeappalti)**



**Superbonus 110%**  
Sul mercato  
spuntano le polizze  
a garanzia  
del committente

**Giuseppe Latour**  
— a pagina 28

## Rimborsi e assistenza nelle assicurazioni a tutela dei committenti

### Il caso

Arrivano sul mercato  
polizze che proteggono  
in caso di perdita del 110%

**Giuseppe Latour**

Assistenza legale in caso di contenzioso e rimborso degli importi indebitamente percepiti attraverso la cessione. Nello schema immaginato dal decreto Rilancio in materia di superbonus, i committenti privati vengono protetti da eventuali imprevisti innanzitutto attraverso le assicurazioni obbligatorie per i professionisti.

Si stanno, però, affacciando sul mercato delle assicurazioni alcune offerte che puntano a tutelare direttamente i privati, intervenendo nel caso in cui ci siano problemi in fase di fruizione del 110 per cento. Per ora le offerte sono limitate a poche compagnie, ma il mercato sembra destinato ad allargarsi.

L'esigenza di queste coperture nasce, infatti, dalla circostanza che le tutele assicurative di professionisti e imprese hanno a volte dei massimali poco coerenti con gli importi dei lavori. Anche se, come sempre, bisognerà fare attenzione ai dettagli: scoperto, franchigia, massimali,

tempi di copertura effettiva.

### Le tutele previste

La situazione nella quale tutelarsi con maggiore attenzione è molto chiara e dipende dal fatto che il 110% comporta un beneficio rilevante e piuttosto concentrato nel tempo: cosa succede nel caso in cui un accertamento dell'agenzia delle Entrate faccia venire meno la detrazione?

In quella situazione è possibile, anzitutto, acquistare una copertura che rimborsi le spese legali a carico del proprietario, ad esempio per portare avanti le vertenze verso i tecnici incaricati di effettuare attestazioni, verifiche e asseverazioni. In qualche caso è possibile coprire anche le spese necessarie in sede civile, amministrativa e tributaria per proporre un ricorso in caso di accertamento.

L'altro tipo di protezione riguarda il caso in cui il committente abbia ceduto il credito oggetto di contestazione, monetizzando così in maniera immediata il superbonus. In questa situazione, allora, ci sono già alcune polizze che rimborsano al committente le perdite subite, dal momento che potrebbe trovarsi sia a fronteggiare la restituzione degli importi indebitamente percepiti che la sospensione delle erogazioni ancora da liquidare, magari nell'ipotesi di un cantiere che proceda a stati di avanzamento lavori.

Per Nicola Ricci, presidente dell'Osservatorio nazionale condomini, «si tratta di una forma di protezione per la quale il mercato

sta dimostrando di avere grande attenzione. È importante che si possa assicurare la cessione del credito e che il committente possa tutelarsi in caso di recupero da parte delle Entrate».

### I limiti

Ci sono, però, alcuni aspetti da considerare. In primo luogo, non tutte le contestazioni vengono protette dalle assicurazioni. Nelle polizze non rientrano i casi di dolo o colpa grave e neppure gli interventi che, sin dall'inizio, siano rimasti fuori dal perimetro delle detrazioni, come indicate dalla legge.

Pensiamo, ad esempio, al caso di un superbonus realizzato in assenza di un intervento trainante. Quindi, problematico dall'origine. Ancora, in genere l'importo dell'assicurazione è parametrato al valore dell'opera e non a quello della detrazione: la base dalla quale si parte, in sostanza, è il 100%, non il 110% della detrazione.

### La durata

Sarà fondamentale, poi, tenere conto della durata del contratto: di solito si tratta di dieci anni. In questo modo, c'è a disposizione un tempo ragionevole per chiudere il cantiere e, poi, viene coperto il periodo entro il quale l'agenzia delle Entrate deve emettere l'atto di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato. Si può arrivare, infatti, fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo.

Bisognerà, però, guardare con attenzione il calendario, per avere

certezze sulle coperture. Ipotizziamo che un cantiere venga aperto nel novembre 2020 e poi chiuso con l'utilizzo del credito, attraverso la cessione a una banca o a un'impresa, a giugno del 2022. In questo caso, la polizza durerebbe fino al giugno del 2030, mentre l'agenzia avrebbe tempo per effettuare la sua contestazione fino al 31 dicembre del 2030.

### Scoperto e massimale

Allo stesso modo, bisogna anche considerare che, in queste assicurazioni, c'è spesso una quota di scoperto, calcolata in percentuale, che finisce a carico del committente. Dal momento che gli importi del superbonus sono molto rilevanti, sarà opportuno calcolare con attenzione l'ammontare di questo eventuale scoperto.

Ancora, c'è un massimale oltre il quale non ci sarà copertura che, ovviamente, aumenterà al crescere del premio pagato. E bisogna anche considerare che, per alcuni contratti, non è possibile assicurare il rimborso di sanzioni, multe e am-

mende: queste restano tutte a carico del privato.

### Il premio

Infine, guardiamo ai costi. Un premio medio, se guardiamo alla garanzia sui crediti ceduti, pesa tra l'1 e il 3% del valore dell'opera. Vuol dire che, per un importo da un milione di euro di lavori, siamo tra 10 e 30mila euro. Divisi tra più proprietari, visto che di solito si parla di condomini, arriviamo a poche migliaia di euro a testa. Costa, invece, poche centinaia di euro (tra i 100 e i 300 euro) la garanzia per la tutela legale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IN SINTESI


### Il decreto Rilancio

Lo schema base del decreto Rilancio prevede che i committenti privati vengano protetti da eventuali imprevisti innanzitutto attraverso le polizze dei

professionisti ai quali si rivolgono. Sta, però, emergendo sul mercato un'offerta di assicurazioni dedicata unicamente ai committenti. Anche perché, a volte, i massimali a tutela dei professionisti sono poco coerenti con gli importi dei lavori. C'è, quindi, bisogno di potenziare le protezioni

### Le polizze


Nel caso in cui arrivino contestazioni sul superbonus è possibile fare ricorso a due tipi di tutele. La prima garantisce il rimborso delle spese legali per portare avanti le vertenze legate alla detrazione. La seconda agisce in caso di cessione del credito. Il privato viene protetto dalla restituzione delle somme già incassate e dalla sospensione delle erogazioni ancora da liquidare



## Norme & Tributi

Il superbonus del 110% #80

# Proroghe del 110, in attesa del sì Ue le misure della legge di Bilancio



### Autorizzazioni

Rinvii contenuti nel Dl 59 per Iacp e condomini: nulla osta con il Pnrr

Manca l'autorizzazione per il 30 giugno 2022 sul 110% nelle unifamiliari

**Luca De Stefani**

Con la conversione in legge del Dl 59/2021 (legge 101/2021) sono state confermate le proroghe fino al 31 dicembre 2022 del super bonus del 110% per le persone fisiche, proprietarie uniche di edifici con due, tre o quattro unità, se entro il 30 giugno 2022 effettueranno almeno il 60% dei lavori complessivi e per i condomini (indipendentemente dal Sal al 60%), oltre che la proroga del super ecobonus al 30 giugno 2023 per gli Iacp e del super bonus al 31 dicembre 2023 per gli Iacp, con almeno il 60% dei lavori complessivi entro il 30 giugno 2023.

Queste proroghe sono previste dall'articolo 1, comma 3, del Dl 59, che ha istituito il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Inoltre, sono contenute nel paragrafo Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza

degli edifici» della Componente 3 della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) del Pnrr, che lo scorso 22 giugno 2021 è stato approvato dal Consiglio con la decisione COM(2021) 344 final 2021/0168 (NLE).

In questo paragrafo 2.1 si legge che per far fronte ai lunghi tempi di ammortamento delle ristrutturazioni degli edifici, per stimolare il settore edilizio, da anni in grave crisi, e per raggiungere gli obiettivi sfidanti di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni al 2030, si intende estendere il super bonus 110%, nella versione della legge di Bilancio 2021 «dal 2021 al 2023 (al 30 giugno 2023 per gli interventi effettuati dagli Iacp, a condizione che almeno il 60% dei lavori siano stati effettuati alla fine del 2022; al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini, a condizione che almeno il 60 per cento dei lavori sia stato effettuato entro il 30 giugno precedente)».

### Rispettata la condizione

Grazie all'approvazione generale del Pnrr dovrebbe essere considerata rispettata, per queste proroghe, la condizione prevista dall'articolo 1, comma 74, della legge 178/2020, secondo la quale tutte le proroghe previste per il superbonus dalla legge di Bilancio 2021 avrebbero avuto efficacia subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Considerando l'importanza dell'agevolazione, sarebbe auspicabile una conferma da parte dell'agenzia delle Entrate.

### Proroghe da autorizzare

Seguendo questo ragionamento, però, mancherebbe, ad oggi, l'autorizzazione Ue per tutte le altre proroghe che sono state previste dalla Legge di Bilancio 2021 e che non sono state confermate/integrate dal Dl 59/2021 (le quali, inoltre, non sono citate neanche nel Pnrr). Si tratta della proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, ad esempio:

- del super bonus per gli interventi su edifici unifamiliari, effettuati da persone fisiche, Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
- del super bonus per gli interventi trainati (o anche trainanti) effettuati dai condòmini sui propri appartamenti;
- del super sismabonus acquisti, per il quale la scadenza del 30 giugno 2022 (se autorizzata) per effettuare il rogito notarile e i pagamenti deve essere rispettata anche se, una volta ceduti gli appartamenti ad acquirenti diversi, il fabbricato risulta di fatto un condominio. Secondo la Dre dell'Emilia-Romagna prot. n. 909-350/2021, infatti, non è estendibile al sismabonus acquisti l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2022, prevista per i condòmini.

Questa circostanza sembra confermata dalla recente risposta delle Entrate del 16 giugno 2021, n. 410, relativa al super bonus da parte di una persona fisica. Nella risposta delle Entrate del 23 giugno 2021, n. 433, invece, si dà per acquisita la proroga al 30 giugno 2022, senza ricordare la condizione relativa all'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Mancherebbe l'approvazione del Consiglio Ue anche per l'opzione della cessione del credito o lo sconto in fat-

tura per le spese sostenute nel 2022. Questa circostanza è stata confermata anche dalle recenti risposte delle Entrate del 25 giugno 2021, n. 448 e del 24 maggio 2021, n. 366.

**Altre proroghe**

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 anche tutte le seguenti detrazioni:

- 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
- 50-70-75-80-85% per il sismabonus

- mus (proroga al 2021 già prevista);
- 50% per il bonus mobili (limite di spesa aumentato a 16.000 euro);
  - 36% per il bonus giardini;
  - 50-65-70-75-80-85% per l'ecobonus;
  - 90% per il bonus facciate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Quanto durano davvero i bonus casa**

Il quadro completo dei termini per beneficiare delle agevolazioni

TUTTE LE AGEVOLAZIONI SULLA CASA	SCADENZA DELL'AGEVOLAZIONE
Bonus casa del 36-50% (articolo 16-bis, Tuir).	Detrazione del 36% a regime. Il 31.12.2021 scade la detrazione maggiorata al 50%
Bonus giardini del 36% (articolo 1, commi da 12 a 14, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).	31.12.2021
Bonus mobili e grandi elettrodomestici del 50% (articolo 16, comma 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).	31.12.2021
Bonus colonnine del 50% (articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).	31.12.2021
Bonus facciate del 90% (articolo 1, commi da 219 a 224, Legge 27 dicembre 2019, n. 160).	31.12.2021
Sismabonus ordinario (anche se acquisti) del 50-70-75-80-85% (articolo 16, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).	31.12.2021
Ecobonus ordinario del 50-65-70-75-80-85% (articoli 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, oltre che altre norme).	31.12.2021
Super bonus del 110% (per l'ecobonus, il sismabonus, il fotovoltaico, l'accumulo e le colonnine) per i condomini, per i lavori sulle parti comuni condominiali.	31.12.2022 (1)
Super bonus del 110% (per l'ecobonus, il sismabonus, il fotovoltaico, l'accumulo e le colonnine) per le persone fisiche, proprietarie uniche o in comproprietà di "edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate" (con parti comuni).	30.06.2022 ovvero 31.12.2022, solo se alla data del 30.06.2022 saranno effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (1)
Super ecobonus del 110% (non per il super sismabonus, il fotovoltaico e le colonnine al 110%) per gli IACP.	30.06.2023 (2)
Super bonus del 110% (per l'ecobonus, il sismabonus, il fotovoltaico, l'accumulo e le colonnine) per gli IACP.	31.12.2023, solo se alla data del 30.06.2023 saranno effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (1).

**Super ecobonus, super sismabonus (anche se acquisti) e colonnine al 110%, per tutti gli altri soggetti, come ad esempio, le persone fisiche per i lavori sulle singole unità immobiliari (un appartamento in un condominio) ovvero su un edificio unifamiliari (una villa).**

30.06.2022 (3)

**Fotovoltaico e accumulo al 110%, per tutti gli altri soggetti, come ad esempio, le persone fisiche per i lavori sulle singole unità immobiliari (un appartamento in un condominio) ovvero su un'abitazione unifamiliare (una villa).**

31.12.2021 per la prima parte del primo periodo dell'articolo 119, comma 5, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ovvero 30.06.2022 per la seconda parte del primo periodo dello stesso articolo e per molte risposte di prassi, come ad esempio le risposte delle Entrate del 13 aprile 2021, n. 242, del 25 marzo 2021, n. 210 e del 10 marzo 2021, n. 171 (3).

(1) Articolo 119, comma 8-bis del DL 34/2020, modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera b, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge con la Legge 1° luglio 2021, n. 101, che istituisce il Fondo complementare al PNRR. Questa proroga dovrebbe aver ricevuto indirettamente l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea, grazie all'approvazione, dello scorso 22 giugno 2021, da parte del Consiglio Ue "della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia" con la decisione COM(2021) 344 final 2021/0168 (NLE), in quanto viene riportata nello stesso PNRR al paragrafo Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici» della Componente 3 della Missione 2.

(2) Articolo 119, comma 3-bis del DL 34/2020, modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge con la Legge 1° luglio 2021, n. 101, che istituisce il Fondo complementare al PNRR. Questa proroga dovrebbe aver ricevuto indirettamente l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea, grazie all'approvazione, dello scorso 22 giugno 2021, da parte del Consiglio Ue "della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia" con la decisione COM(2021) 344 final 2021/0168 (NLE), in quanto viene riportata nello stesso PNRR al paragrafo Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici» della Componente 3 della Missione 2.

(3) Proroga dal 31.12.2021 al 30.06.2022 è stata introdotta dall'articolo 1, comma 66, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui "efficacia", per l'articolo 1, comma 74, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed è "subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea".

**IN SINTESI**

**I termini del Dl 59**

Il Dl 59/2021 prevede la proroga del superbonus al 31 dicembre 2022 per le persone fisiche, proprietarie uniche di edifici con 2, 3 o 4 unità, se entro il 30 giugno 2022 effettueranno almeno il 60% dei lavori complessivi; per i condomini senza che debbano aver effettuato il 60% dei lavori; e per gli Iacc quella del super ecobonus al 30 giugno 2023 e del superbonus al 31 dicembre 2023 con almeno il 60% dei lavori fatti entro il 30 giugno

**Il sì del Consiglio Ue**

La legge di conversione del Dl 59 prevede però che ci voglia il sì del Consiglio Ue. Le proroghe sono previste anche nell'ambito del Pnrr, che lo scorso 22 giugno è stato approvato dal Consiglio Ue e che prevede appunto di estendere il superbonus. Quindi, con l'approvazione generale del Pnrr questa condizione dovrebbe essere considerata rispettata

**Cosa resta fuori**

Mancherebbe però il sì Ue per tutte le altre proroghe previste dalla legge di Bilancio 2021 e che non sono state confermate o integrate dal Dl 59/2021



**IO  
IL MIO  
110%  
QUOTIDIANO**

**Ok al bonus  
per la  
palazzina  
con unico  
proprietario**

Poggiani a pag. 28

*L'Agenzia risponde. Pertinenze non valutate autonomamente sebbene accatastate a parte*

## Un superbonus a braccia aperte Ok per gli interventi su un immobile da 2 a 4 unità abitative

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**P**er le spese relative agli interventi di efficientamento e sismabonus, sostenute a partire dallo scorso 1° gennaio, la detrazione maggiorata del 110% spetta anche se gli interventi sono realizzati su un immobile composto da due a quattro unità abitative, interamente posseduto da un unico proprietario o da più comproprietari. Ai fini della verifica del limite del numero delle unità immobiliari, le pertinenze non devono essere considerate autonomamente, sebbene distintamente accatastate.

Così l'Agenzia delle entrate che, con due distinte risposte (461/2021 e 464/2021), ha fornito ulteriori chiarimenti sulla corretta applicazione del superbbonus 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, con particolare riferimento agli edifici posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, di cui alla lett. a), comma 9 del citato art. 119.

La prima situazione (rispo-

sta n. 461/2021) riguarda un edificio composto da otto unità, di cui una abitazione A/2, due abitazioni A/3, due pertinenze C/6 e tre pertinenze C/2 per le quali il contribuente istante vorrebbe procedere con una donazione a favore delle due figlie (unità abitative A/2 e A/3) e della moglie (due pertinenze C/6 e due delle tre pertinenze C/2), costituendo un condominio, ai sensi dell'art. 1117 c.c., in modo tale da fruire sulle unità abitative della detrazione maggiorata del 110%.

L'istante ritiene che con riferimento agli edifici posseduti da un unico proprietario al fine di verificare il numero di unità che lo compongono si debba tenere conto delle unità pertinenziali, che si possa eseguire sia i lavori trainanti che trainati e che l'operazione di donazione non configuri alcuna condotta abusiva in relazione ai possibili vantaggi fiscali ottenibili.

Con la seconda situazione (risposta n. 464/2021), l'istante rappresenta di essere proprietario di un fabbricato composto da due unità abitative, accatastate

A/7, e da tre unità pertinenziali, accatastate C/6, sulle quali intende eseguire interventi edilizi di efficientamento al fine di fruire della detrazione del 110% e ritiene che le unità pertinenziali non debbano essere considerate ai fini del numero necessario a configurare la situazione dell'unico proprietario di cui alla lett. a) del comma 9 dell'art. 119 ma che possano essere considerate ai fini della determinazione dei limiti di spesa (quindi soglie di spesa moltiplicate per tutte le unità, sia abitative che pertinenziali).

L'Agenzia delle entrate, come di consueto analizza le disposizioni citate, tenendo conto anche delle recenti modifiche intervenute in particolare con la legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) e chiarisce, quale principio generale, che la detrazione maggiorata del 110% è fruibile per gli interventi effettuati in un edificio, di proprietà di un'unica persona, composto da più unità immobiliari accatastate separatamente, di cui alcune unità immobiliari residenziali,

altre unità di categoria catastale C/6 e C/2, qualora tali ultime unità immobiliari siano pertinenziali alle unità residenziali.

Si evidenzia, infatti, che per effetto della lett. n), comma 66 dell'art. 1 della legge 178/2020, che ha modificato la lett. a), comma 9 dell'art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020, il 110% è fruibile anche agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

L'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche, con particolare riferimento alle spese sostenute a decorrere dall'1/01/2021 e, ai fini della ve-

rifica del limite delle quattro unità immobiliari, si precisa che le pertinenze non devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate (si veda la risposta all'interrogazione in commissione finanze n. 5-05839, ma anche quella più recente n. 5-06256 - ItaliaOggi, 8/7/2021).

Infine, l'Agenzia delle entrate precisa che, con riguardo alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al 110%, occorre, al contrario, tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto includendo, quindi, anche le pertinenze e ritiene il quesito sulla verifica della condotta abusiva assorbita dalla risposta concernente la possibilità di fruire della detrazione maggiorata.

— © Riproduzione riservata —

**IO  
ONLINE**  
I testi delle risposte su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

**IL MIO 110% RISPONDE**

**Ok al cappotto termico sulle parti comuni dell'edificio**

**EDIFICIO DI UNICO PROPRIETARIO E CALCOLO UNITÀ IMMOBILIARI**

**Quesito**

Sono unico proprietario di un edificio cie-  
 lo terra composto da tre unità immobiliari e  
 altrettante pertinenze. Si chiede conferma  
 del fatto che è possibile eseguire lavori age-  
 volati al 110%, nella specie il «cappotto termi-  
 co», integrando la fattispecie prevista dall'ar-  
 ticolo 119, comma 9, lettera a), del dl 34/2020  
 atteso che ai fini del computo del numero del  
 numero massimo delle unità immobiliari ri-  
 chiesto da tale norma le pertinenze non can-  
 tano?

**D.F.**

**Risposta**

L'art. 119, comma 9, individua i soggetti che  
 possono beneficiare delle agevolazioni da super-  
 bonus. Come chiarito dall'amministrazione  
 nei numerosi documenti di prassi finora ema-  
 nati (per tutti circolare 24/E/2020), la pre-  
 visione normativa che vuole tra i beneficiari  
 dell'agevolazione i «condomini» comporta  
 che l'edificio oggetto degli interventi deve esse-  
 re costituito in condominio secondo l'accezio-  
 ne civilistica di cui agli articoli da 1117 a  
 1139 cc. Inoltre, con la legge di bilancio 2021  
 la platea dei beneficiari è stata estesa alle per-  
 sone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività  
 d'impresa, arte o professione, per gli interventi  
 su edifici composti da due a quattro unità immobi-  
 liari distintamente accatastate, anche se posseduti  
 da un unico proprietario o in comproprietà da più  
 persone fisiche. Ciò comporta l'assimilazione,  
 esclusivamente ai fini della disciplina da superbo-  
 nus, ai condomini degli edifici composti da due a  
 quattro unità immobiliari con unico proprietario o  
 in comproprietà tra più soggetti. Nel corso del vi-  
 deoforum di Italia Oggi del 18 maggio scorso l'Agen-  
 zia delle entrate ha chiarito che ai fini del computo  
 delle 4 unità immobiliari, individuato quale limite  
 massimo per accedere all'agevolazione, le pertinen-  
 ze non vadano considerate autonomamente anche

se distintamente accatastate. Invero, la norma non  
 detta alcuna prescrizione al riguardo, ma tale con-  
 clusione è desumibile dalla ratio della modifica in-  
 trodotta dalla legge di bilancio 2021. Pertanto, nel  
 caso prospettato dal lettore sarà possibile accedere  
 ai benefici superbonus per la realizzazione del «cap-  
 potto termico» sulle parti comuni dell'edificio. Re-  
 sta fermo, in ogni caso, il limite delle due unità im-  
 mobiliari per la realizzazione degli interventi diver-  
 si da quelli che interessano le parti comuni.

**R.B.**

**Risposta**

Le agevolazioni da superbonus spettano a fronte  
 di taluni specifici interventi finalizzati alla riguali-  
 ficazione energetica degli edifici indicati nel com-  
 ma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. in-  
 terventi trainanti) nonché ad ulteriori interventi,  
 realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi  
 trainati) indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesi-  
 mo articolo 119, tra i quali la sostituzione di fine-  
 stre comprensive di infissi. Rispetto agli interventi  
 prospettati dal lettore, l'Agenzia delle entrate ha  
 precisato che l'agevolazione spetta anche a fronte  
 di interventi realizzati mediante demolizione e rico-  
 struzione inquadabili nella categoria della «ri-  
 strutturazione edilizia» ai sensi dell'articolo 3, com-  
 ma 1, lettera d), dpr n. 380/2001 e, a seguito delle  
 modifiche apportate al citato articolo 3, rientra-  
 no tra gli interventi di ristrutturazione edilizia  
 gli interventi di demolizione e ricostruzione di  
 edifici esistenti con diversa sagoma, prospet-  
 ti, sedime e caratteristiche planivolumetriche  
 e tipologiche, con le innovazioni necessa-  
 rie per l'adeguamento alla normativa antis-  
 smica, per l'applicazione della normativa  
 sull'accessibilità, per l'installazione di impian-  
 ti tecnologici e per l'efficientamento energi-  
 co. L'intervento può prevedere altresì, nei soli  
 casi espressamente previsti dalla legislazione  
 vigente o dagli strumenti urbanistici comunali,  
 incrementi di volumetria anche per promuovere in-  
 terventi di rigenerazione urbana. Dunque, a condi-  
 zione che il titolo che autorizza i lavori qualifichi  
 l'intervento come di «ristrutturazione edilizia» an-  
 che se muta la sagoma del preesistente edificio, il  
 contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni  
 da superbonus per gli interventi trainati e tranati  
 realizzati sull'edificio.

**risposte a cura di Loconte&Partners**

© Riproduzione riservata

**I quesiti possono essere inviati  
 a [superbonus@italiaoggi.it](mailto:superbonus@italiaoggi.it)**



**DEMOLIZIONE CON AMPLIAMENTO E INTERVENTI TRAINATI**

**Quesito**

Nel caso di intervento di ristrutturazione  
 edilizia che comporti la demolizione e rico-  
 struzione con ampliamento, sono ammesse  
 al superbonus le spese per interventi traina-  
 ti di sostituzione degli infissi se la nuova in-  
 stallazione comporta una modifica delle di-  
 mensioni e dell'orientamento rispetto alle  
 precedenti finestre?



## **Appalti, sui requisiti valutazione ragionevole**

Va valutata secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità l'incidenza di elementi che minano il possesso continuativo dei requisiti. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, sezione terza, con la sentenza del 24 giugno 2021 n. 4844. La vicenda riguardava una procedura da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in cui l'aggiudicatario della gara che aveva partecipato con altra impresa mandataria, successivamente alla presentazione dell'offerta era stata attinta dall'informativa interdittiva antimafia emessa dal Prefetto. La questione interpretativa nasceva essenzialmente dal fatto che, con riferimento ai procedimenti di gara sottoposti al precedente codice (dlgs n. 163/2006), non vige una norma analoga a quella introdotta dall'art. 80, comma 2, del vigente dlgs n. 50/2016, ai sensi del quale «costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto». Il Consiglio di Stato risolve la questione affermando che il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, in quanto principio generale del procedimento di gara, «deve essere inteso ed applicato in coerenza con i concorrenti principi di ragionevolezza e proporzionalità, aventi rango non subordinato ai fini della disciplina (per gli aspetti non compiutamente regolamentati in via legislativa) del procedimento selettivo». Da ciò deriva che la pur accertata discontinuità nel possesso del requisito, tanto più laddove esso non appartenga all'ambito dei presupposti soggettivi di partecipazione legislativamente tipizzati, non è suscettibile di determinare l'esclusione del partecipante alla gara, quando (per la durata dell'interruzione, o per altre ragioni), essa non abbia concretamente determinato alcun vulnus all'esigenza dell'amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati. Dal momento che l'interdittiva ha avuto una durata poco più che mensile non rileva alcun vulnus per l'amministrazione e l'esclusione va annullata.



## Cybersicurezza, la Ue ora guarda al settore marittimo

La cybersicurezza diventa sempre più centrale per la vita di qualsiasi azienda. Lo scorso 22 giugno il Consiglio europeo ha adottato alcune conclusioni che riguardano il settore marittimo confermando il ruolo dell'Ue come garante della sicurezza in tale campo. Nel documento si precisa come la sicurezza marittima costituisca una precondizione per una blue economy più prospera nell'Ue. Per il Consiglio Europeo, è «evidente» la necessità di garantire livelli più elevati di cybersicurezza in tutti i settori marittimi, in particolare nel contesto delle tecnologie emergenti, e la situazione in Italia non sembra delle migliori in questo campo. Lo dice uno studio di Swascan (Cyber Security Company italiana partecipata dal gruppo Tinexa) secondo il quale più di metà delle aziende che operano nel settore presentano delle potenziali vulnerabilità in tema. Un sistema non aggiornato, una mail aziendale usata in maniera impropria possono essere «porte» aperte ad attacchi che possono arrivare a paralizzare l'attività della società. Gli analisti hanno riscontrato su un campione di 20 aziende scelte tra le prime 100 per fatturato un rischio medio di 29 vulnerabilità sui sistemi esposti su Internet e 76 email compromesse/data leak, ovvero a rischio sicurezza per quel che riguarda i dati e delle coppie di credenziali user/password. Il numero totale delle potenziali vulnerabilità riscontrate per il settore è 574, così distribuite: 9 aziende (45% del campione) hanno 0 potenziali vulnerabilità, 6 aziende (30% del campione) hanno tra 1 e 25 potenziali vulnerabilità, 3 aziende (15% del campione) hanno tra 26 e 50 potenziali vulnerabilità e 2 aziende (10% del campione) hanno più di 50 potenziali vulnerabilità. La media delle potenziali vulnerabilità è 29, ma è presente una azienda che espone circa 330 potenziali vulnerabilità: escludendola dal calcolo della media, il numero medio di potenziali vulnerabilità per azienda si abbassa da 29 a 13. Per Pierguido Iezzi, Ceo di Swascan «la pandemia da Covid-19 ha aumentato i rischi». Unica soluzione è avere sistemi aggiornati e manager preparati. «Il mondo del cyber crime, con cui dovremo imparare a convivere è un mondo che si trasforma sempre di più in una vera e propria commodity».

**Antonio Giordano**

© Riproduzione riservata



SFIDE PER LA CRESCITA  
**L'ERA DIGITALE  
E LA SOVRANITÀ  
TECNOLOGICA**



di **Alessandro Profumo**

Il Pentagono ha dichiarato che presto accetterà solo commesse in grado di garantire prodotti concepiti con un digital twin, ossia con un gemello digitale.

—continua a pagina 14



159329

# Accelerare sul digitale serve a garantire le nuove generazioni

## Sovranità tecnologica

Alessandro Profumo

— Continua da pagina 1

**S**i tratta di un ulteriore elemento a riprova di come il digitale rappresenti il fattore che permea ogni aspetto dell'industria e della società. Al cuore di questa rivoluzione ci sono i *Big data* e le infrastrutture per raccogliere, gestire ed elaborare in sicurezza enormi quantità di informazioni; infrastrutture che integrano Hpc (*High performance computing*) per il supercalcolo con Intelligenza artificiale e *Cloud computing* con i servizi a esso connessi come l'*Infrastructure*, il *Platform* e il *Software as a service*. I sistemi di calcolo che sfruttano le tecnologie Hpc richiedono investimenti rilevanti e soprattutto l'utilizzo di personale specializzato di alto livello, figure professionali le cui competenze necessitano di un rapido e costante processo di aggiornamento che permetta loro di adattare le capacità acquisite nell'ambito dell'industria digitale. Un'opportunità per creare posti di lavoro di alto profilo e una sfida connessa alla sovranità tecnologica del Paese e alla sua competitività internazionale. Il ciclo di obsolescenza delle tecnologie digitali va dai 5 ai 7 anni, non più gestibile con il passo di ammodernamento del secolo scorso. Il *digital twin* è la sintesi più avanzata della digitalizzazione nell'industria. Gli esempi di eccellenza sono diversi, a partire da Tesla che, con un investimento di centinaia di milioni di dollari, ha dato vita al *digital twin* della nuova generazione di tecnologie per la guida autonoma: un sistema di *big data* per addestrare mediante simulazione i propri piloti virtuali. Alla base di tutto questo si trova uno dei primi 5 Hpc al mondo. O ancora, in Italia, l'esempio della nostra *motor valley* – guidata da realtà come Dallara o Ferrari – che ha fatto della *drive academy* e della progettazione col *digital twin* il presidio della propria *leadership* tecnologica. Anche nell'industria dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza la digitalizzazione è l'elemento chiave sia nell'innovazione sia nella competitività. Il vantaggio derivante dall'utilizzo del digitale è indiscutibile: consente la modellizzazione virtuale dei comportamenti del gemello fisico non soltanto attingendo da dati reali raccolti con sensori diffusi, ma anche da situazioni virtuali che consentono di scoprire predittivamente comportamenti in condizioni estreme, anticipando così potenziali criticità prima che avvengano nella realtà. Questa modalità operativa evolve costantemente attraverso l'interazione con altri modelli digitali all'interno di scenari via via più complessi. L'analisi dell'enorme quantità di dati raccolti dai sensori installati sul gemello fisico e lo sviluppo di algoritmi dedicati, consentono di modificare, rapidamente e in totale sicurezza, i comportamenti anomali e guidare nel tempo l'implementazione del prodotto sulla base di parametri oggettivi. Ne conseguono costi di sviluppo inferiori, più elevati livelli di efficienza e sicurezza rispetto al passato e una serie di ricadute positive come la manutenzione predittiva senza fermi macchina o una maggiore sostenibilità, grazie un minore impiego di materiali e carburante.

Questo è anche il *modus operandi* con cui la tecnologia di Leonardo sta evolvendo verso il futuro. Un approccio che permea in ogni fase il nostro modo di fare industria e si traduce sempre più in nuove opportunità applicative sia nell'ambito Aerospazio, difesa e sicurezza, sia nella società. La frontiera più avanzata è rappresentata oggi dal monitoraggio integrato costituito dai satelliti connessi a sensori per la raccolta di dati che, rielaborati grazie all'intelligenza artificiale, consentono analisi predittive molto accurate. Le applicazioni sono molteplici: il monitoraggio delle infrastrutture critiche (centrali e impianti industriali, reti energetiche e di trasporto), l'ottimizzazione delle attività agricole, il controllo del traffico aereo e automobilistico, la prevenzione e gestione delle emergenze, come incendi e fenomeni meteorologici estremi, o specifici focolai sanitari. Uno dei progetti più avanzati a livello planetario è il *digital twin* della terra che ha come obiettivo quello di comprendere al meglio l'evoluzione climatica del Pianeta, in funzione dei cicli naturali e della pressione antropica. Favorire e accelerare il processo di trasformazione digitale, è doveroso sotto numerosi punti di vista, a partire dalla necessità di sostenere la competitività delle nostre imprese, garantendo un contributo sistemico per la sovranità tecnologica dell'Europa. Ciò consente di preservarne l'autonomia strategica e di fronteggiare le crisi e anticipare le minacce. Non ci sono dubbi sul fatto che governare la digitalizzazione sia la chiave per il rilancio del Paese. Una sfida che siamo certi l'Italia sarà in grado di vincere per assicurarsi un futuro di sviluppo e crescita a beneficio soprattutto delle nuove generazioni, che devono essere coinvolte in misura sempre maggiore in questo processo di trasformazione verso un mondo compiutamente digitale, di cui saranno i principali protagonisti.

*Amministratore delegato Leonardo*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Ambiente**

Maxi programma dell'industria per tagliare le emissioni — p.18

# Maxi programma dell'industria per tagliare il 40% delle emissioni

## Decarbonizzazione

Definiti obiettivi e strategie al 2030 per abbattere l'impatto ambientale

Sei le linee di azione. Gozzi: «Non possiamo restare fermi, dal Pnrr serve di più»

### **Carminé Fotina**

ROMA

Un taglio del 40% delle emissioni dirette di CO<sub>2</sub>. Ma solo a patto di organizzare azioni di contesto e di sostegno adeguate. Le industrie "energivore" italiane hanno definito nei dettagli una proposta con il loro contributo alla decarbonizzazione, condivisa la settimana scorsa con i ministri Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico), Roberto Cingolani (Transizione ecologica), Stefano Patuanelli (Politiche agricole) e presentata ieri al presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

Cifre e progetti sono contenuti in uno studio, "Strategia per la decarbonizzazione dei settori hard to abate" redatto dal consorzio Interconnector Energy Italia, Federbeton, Federacciai, Assocarta, Confindu-

stria Ceramica, Federchimica, Assofond e Assovetro in collaborazione con Boston Consulting Group.

Antonio Gozzi, presidente di Interconnector e rappresentante in questo lavoro dei settori più coinvolti nella decarbonizzazione, i cosiddetti "hard to abate", parte da un dato: «Deve essere chiaro che non possiamo restare fermi. Farlo significherebbe, viste le attuali quotazioni, pagare quasi 18 miliardi in dieci anni di quote di CO<sub>2</sub>».

Di qui l'idea di stimolare il governo, che ha risposto preannunciando un tavolo che coinvolge i tre ministeri.

Sei le grandi leve individuate nello studio per ridurre del 40% le emissioni dirette entro il 2030: efficienza energetica, economia circolare, combustibili low carbon, combustibili verdi in pratica idrogeno e biogas, elettrificazione e poi la cattura, trasporto con stoccaggio o riutilizzo di anidride carbonica.

In particolare, cattura della CO<sub>2</sub>, elettrificazione e combustibili verdi, nel 2050, secondo le stime del documento, nel 2050 potrebbero garantire il 70-80% di riduzione delle emissioni totali dei settori analizzati, mentre le altre leve "tradizionali" darebbero un contributo del 15-20%.

L'idrogeno in particolare potrà dare un apporto significati-

vo dal 2030, in vista degli obiettivi climatici del 2050, ma non nel prossimo decennio, frena Gozzi. Al contrario, ci si aspetta molto dal biogas (di qui il coinvolgimento delle Politiche agricole) legandolo alle esigenze produttive delle industrie collocate in aree della pianura padana ad esempio.

Un problema non da poco sono i costi di un piano di investimenti che si sviluppi lungo queste sei direttrici: 15 miliardi, la stima di Boston Consulting Group, che si riducono a 10 se si considera l'acquisto evitato di quote di CO<sub>2</sub>.

«Devo dire - commenta Gozzi - che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per i settori "hard to abate" ci aspettavamo di più, soprattutto se consideriamo quanto stanziato invece da Germania, Francia e Spagna.

Ci sono fondi specifici sull'idrogeno rivolti alla riconversione dell'Ilva ma non misure specifiche per i settori».

Su questo fronte si è avviato un confronto con il governo e si starebbe discutendo della disponibilità di fondi complementari. I progetti privati di decarbonizzazione potrebbero essere vagliati dall'Enea e in caso di esito positivo trovare fonti di co-finanziamento pubblico.

Il dialogo con i ministeri tocca diversi punti in realtà. Sul fronte normativo le proposte degli in-

dustriali puntano su una cornice regolatoria dedicata a idrogeno e cattura della Co2, sostegni all'acquisto di prodotti decarbonizzati da parte della pubblica amministrazione e dei privati, continuità ai regimi di sostegno

legati all'“interconnector” (con il vincolo di importare energia “verde”) e all'interrompibilità, revisione del decreto sui “certificati bianchi” e del sistema delle accise sull'utilizzo di gas e degli oneri generali a carico delle im-

prese “gasivore”.


E con Mise, Transizione ecologica e Politiche agricole si proverà a costruire un elenco di semplificazioni attuabili rapidamente senza passare da nuove norme primarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Professioni

L'equo compenso pronto al voto dell'Aula della Camera — p.30



### L'ESTENSIONE

Le norme sull'equo compenso riguarderanno non solo i professionisti iscritti agli Ordini ma anche quelli privi di Albo. L'equo compenso si determinerà in base ai parametri

# Equo compenso esteso alle professioni prive di Ordine

## Riforme

Il testo approda in Aula alla Camera Più imprese interessate

Giovanni Negri

Equo compenso rafforzato, con una serie di modifiche alla disciplina attuale. Ieri nell'Aula della Camera si è svolta la discussione generale sul disegno di legge bipartisan (prima firmataria Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia) che rivede una serie di elementi chiave come la platea dei professionisti, come pure quella delle imprese clienti della prestazione. Con una più dettagliata tipizzazione delle clausole e una previsione di nullità. Con l'introduzione di una class action per fare valere il diritto a un compenso non sbilanciato. E Maria Carolina Varchi (Fdi) rivendica la paternità delle norme «segnale di riconoscimento per l'importanza delle prestazioni intellettuali», mentre Alfredo Bazoli (Pd), ricorda la continuità con le misure introdotte dall'allora ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Nel dettaglio, la riforma estende innanzitutto, grazie al lavoro fatto in Commissione con gli emendamenti al testo base, il perimetro dei professionisti coinvolti. Così, agli avvocati e ai professionisti iscritti a Ordini, si aggiungeranno ora anche tutti coloro che svolgono professioni non ordinistiche. Dove, se per le prime due categorie, il riferimento, come indicatori dell'equità dei com-

pensi, è ai canonici parametri, per gli altri saranno decreti del ministero dello Sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e da aggiornare ogni due anni sentite le associazioni di categoria.

Per quanto riguarda le imprese obbligate a rispettare i criteri, si delineano, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l'impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente "forte". In base ai parametri europei, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (Pmi) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. La riforma invece fissa diversi paletti, coinvolgendo le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. E, sul fronte della pubblica amministrazione, rientreranno tra i committenti anche gli agenti della riscossione, oggi esclusi.

Quanto alle clausole vessatorie, all'interno di una dettagliata tipizzazione, si specifica che queste se contrastanti con i parametri o indici, saranno immediatamente da qualificare come nulle e rilevabili anche d'ufficio. A disposizione dei professionisti c'è poi anche, altra novità, una forma di azione collettiva da esercitare con l'intervento del Consiglio nazionale dell'Ordine o delle associazioni professionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

*Le novità nel testo all'esame della Camera valide per iscritti agli ordini e non regolamentati*

# Più tutele per i professionisti

## Indennizzo e risarcimento danni se il compenso non è equo

DI SIMONA D'ALESSIO

### L'equo compenso «rafforzato»

**C**lausole che minano l'equità dei compensi professionali con «i bastoni tra le ruote»: saranno, infatti, «nulle» quelle che (non rispettando i parametri fissati per gli iscritti ad Ordini e Collegi e per i lavoratori autonomi riuniti in Associazioni) non contemplano una remunerazione giusta e proporzionata all'opera prestata, tenendo conto anche dei costi affrontati da chi l'ha eseguita. E, a dover garantire corresponsioni adeguate per i servizi ricevuti saranno imprese bancarie e assicurative e società che, nell'anno precedente al conferimento dell'incarico, avevano più di 50 lavoratori dipendenti, o con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. È quel che prevede il testo uscito dalla commissione Giustizia della Camera (3179) che mira a «stringere i bulloni» sulla disciplina dell'equo compenso (legge 172/2017), e che ieri mattina è approdato in Aula,

APPLICAZIONE	Le norme disciplinano «i rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale» con imprese bancarie e assicurative e società che, nell'anno precedente al conferimento dell'incarico, avevano più di 50 lavoratori dipendenti, o con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro
CLAUSOLE	Sono nulle quelle che non fissano un compenso equo, nonché le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti, o impongano l'anticipo di spese, anche contenute in documenti contrattuali distinti da quelli sul conferimento dell'incarico
INDENNIZZI	Il giudice che accerta il mancato rispetto della remunerazione pattuita ridetermina quanto dovuto «e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista», ma può anche condannare il committente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, fino al doppio della differenza tra le somme, «fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno»

in vista dell'avvio delle votazioni la prossima settimana; il provvedimento, costituito da

12 articoli, porta la prima firma della leader di PdI Giorgia Meloni, e riunisce le iniziative

siglate dai deputati della Lega e di Fi Jacopo Morrone e Andrea Mandelli.

Protagonisti della disciplina gli iscritti a ordini e collegi: per gli avvocati, si legge, si applicano le remunerazioni previste dal decreto del ministero della giustizia emanato in virtù delle disposizioni della riforma forense (247/2012), per tutti gli altri valgono i decreti ministeriali adottati a seguito della legge sulle Liberalizzazioni e la concorrenza (27/2012). Inclusi, a seguito del voto sugli emendamenti, i professionisti non regolamentati (legge 4/2013), per i quali occorrerà emanare un decreto del ministero dello Sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e, a seguire, «con cadenza biennale, sentite le associazioni» delle varie categorie. Com'è possibile osservare dalla tabella nella pagina, sul fronte degli indennizzi arrivano nuove tutele. E gli ordini sono anche «legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente, qualora ravvisino violazioni delle disposizioni» in merito alla legge.

— Riproduzione riservata —

